

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2758 Anno 2020
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: FALASCHI MILENA
Data pubblicazione: 06/02/2020

ORDINANZA

sul ricorso 18055-2017 proposto da:

MORMONE VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE PARIOLI 63, presso lo studio dell'avvocato
MASSIMILIANO TERRIGNO, rappresentato e difeso dall'avvocato
BIAGIO RICCIO;

- ricorrente -

contro

RISANAMENTO AEQUANO SPA IN LIQUIDAZIONE, in
persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso lo studio dell'avvocato
FRANCESCO OLIVETI, rappresentata e difesa dall'avvocato
MICHELE PRIANTE;

- controricorrente -

FLS
19

mef

avverso la sentenza n. 1889/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8354 del 2016, rigettava l'opposizione proposta da Risanamento Aequano s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo da Vittorio Mormone per il pagamento della somma di € 61.974,00, quale controvalore di unità immobiliare dapprima promessagli in permuta di un suolo e poi alienata a terzi, ritenendo che il riconoscimento del proprio debito nei confronti del creditore costituisse rinuncia della Società al potere di avvalersi della eccezione di prescrizione.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 1889 del 2017, accertato che il riconoscimento del debito da parte della Società era avvenuto solo successivamente alla scadenza del periodo di prescrizione, accoglieva l'appello proposto dalla Risanamento Aequano s.p.a. e, in riforma della sentenza di primo grado, revocava il decreto opposto, dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dal Mormone.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, il Mormone propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.

Risanamento Aequano s.p.a. resiste con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell'adunanza camerale la sola parte controricorrente ha depositato anche memoria illustrativa.



Atteso che:

- con l'unico motivo, il ricorrente denuncia, ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2937 c.c., per avere la Corte di merito escluso che il riconoscimento del diritto di credito in capo al Mormone, contenuto nella missiva del 16.09.2014 a firma del liquidatore della Società, configurasse una rinuncia a far valere la prescrizione del medesimo diritto.

Il motivo è inammissibile, in quanto involge un accertamento di merito.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il soggetto che riconosca l'altrui diritto compie una dichiarazione di scienza, dagli effetti esclusivamente interruttivi della prescrizione, per avere ad oggetto il diritto della controparte, diversamente dall'istituto della rinuncia alla prescrizione, che è caratterizzato dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo, avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento (Cass. n. 18425 del 2013).

Nella specie, la Corte di merito, in base a un'indagine condotta sul tenore della missiva, volta alla ricostruzione della volontà della medesima Società, ha ravvisato nella comunicazione del 16.09.2014 una mera dichiarazione di scienza con la quale il liquidatore della Risanamento si sarebbe limitato a riconoscere l'esistenza del diritto di credito del Mormone. Infatti, la dichiarazione rappresentava esclusivamente la conoscenza della vicenda e delle difficoltà finanziarie per cui la Società non aveva potuto adempiere all'obbligazione de qua.

Orbene tale valutazione, demandata in via esclusiva al solo giudice del merito (cfr. Cass. n. 23746 del 2007), non risulta essere nella specie censurata dal ricorrente, il quale nel formulare la censura ravvisa nella missiva del liquidatore una ricognizione di debito (si vedano pagine 10 e 11 del ricorso), ma non chiarisce perché dovrebbe preferirsi l'una interpretazione, quale rinuncia alla

prescrizione, in luogo dell'altra, ricognizione di debito, con tutte le conseguenze del caso, dismissione del diritto, nella prima ipotesi, interruzione della prescrizione, nella seconda ipotesi.

In altri termini, il ricorrente si limita a proporre una diversa e a lui più favorevole interpretazione del documento, non ammissibile in sede di legittimità.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile per essere stato l'unico motivo articolato con modalità non conformi alla valida censura della decisione sul punto della prescrizione.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P . Q . M .

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre ad accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a

titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^a Sezione Civile, il 4